

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

123^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente OSSICINI

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali Pag. 6546

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 6546

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

Elezione dei vice presidenti e dei segretari 6543

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazione nella composizione 6543

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità Pag. 6546

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 6546

DISEGNI DI LEGGE

Apposizione di nuova firma al disegno di legge n. 708 6543

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 6545

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 287 e 839:

PRESIDENTE 6548

MURMURA (DC) 6548

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 6543

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 6544

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 287 e 839 6545

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 6543

Discussione:

« Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale » (287), d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero;

« Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale (839), d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri; Fiandrotti ed altri; De Cinque ed altri; Manfredi Giuseppe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

Stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del disegno di legge n. 839.

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno Pag. 6566, 6567, 6568
 DE SABBATA (PCI) 6551, 6566, 6569
 FILETTI (MSI-DN) 6556
 JANNELLI (PSI) 6555, 6567
 MANCINO (DC) 6559, 6566
 MURMURA (DC), relatore . . . 6549, e passim
 ROGNONI, ministro dell'interno . . . 6564, 6569
 SAPORITO (DC) 6553

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 6546

IN MORTE DI JOSIP BROZ TITO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

PRESIDENTE 6546
 GASPARI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il parlamento 6547

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione dei vice presidenti e dei segretari della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia ha proceduto alla elezione dei vice presidenti e dei segretari. Sono risultati eletti: vice presidenti, il senatore Lapenta e il deputato Caruso; segretari, il deputato Armella e il senatore Barsacchi.

Annunzio di variazione nella composizione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo comunista, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: il senatore Iannarone entra a farne parte.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 2 maggio 1980 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1047. — « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio fi-

nanziario 1978 » (77-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Annunzio di apposizione di nuova firma al disegno di legge n. 708

PRESIDENTE. Il senatore Tolomelli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: MORANDI ed altri. — « Riforma dell'assistenza » (708).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo dell'Italia al finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento per il biennio 1979-1980 » (809), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Istituzione di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza » (722), previ pareri della 2ª e della 4ª Commissione;

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (731), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

TANGA e RICCI. — « Istituzione del ruolo degli ispettori tecnici della pubblica istruzione » (773), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (780), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MORANDI ed altri. — « Riforma dell'assistenza » (708), previ pareri della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

ROLLALANZA ed altri. — « Riordinamento dell'Istituto centrale di statistica e delle attività statistiche nazionali » (715), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 » (833), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

GOZZINI ed altri. — « Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » (742), previo parere della 5ª Commissione;

« Estensione delle provvidenze previste dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319, e successive modificazioni, a favore dei connazionali profughi provenienti da Paesi diversi da

quelli del continente africano » (830), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CORALLO ed altri. — « Norme per la determinazione del fabbisogno edilizio per l'accesso del personale militare all'abitazione nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale ed in relazione al programma di alloggi di servizio per gli appartenenti alle Forze armate » (717), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

GIUST ed altri. — « Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e stabilizzazione del loro rapporto di impiego » (727), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

ROLLALANZA ed altri. — « Istituzione del servizio militare volontario femminile nelle Forze armate dello Stato » (782), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

CIOCE ed altri. — « Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (802), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SEGNANA ed altri. — « Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine » (726), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPADOLINI ed altri. — « Riforma degli studi medici » (704), previ pareri della 1ª, della 5ª

e della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

BOGGIO ed altri. — « Istituzione della Scuola nazionale del circo » (766), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. — « Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325 » (750), previo parere della 1ª Commissione;

DAMAGIO ed altri. — « Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio » (765), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

CIOCE ed altri. — « Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione » (787), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

« Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 » (794), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BAUSI ed altri. — « Istituzione dell'albo degli agenti immobiliari » (689), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 287 e 839

P R E S I D E N T E . In data 5 maggio 1980, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: BAUSI e DEL NERO. — « Norme in materia di elezione alle cariche di con-

sigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale » (287) e: Deputati LUSSIGNOLI ed altri; FIANDROTTI ed altri; DE CINQUE ed altri; MANFREDI Giuseppe. — « Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale » (839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute del 30 aprile 1980, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502);

« Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (623), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati;*

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma" » (795) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati;*

Deputati BROCCA ed altri. — « Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (792), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati;*

VIGNOLA ed altri. — « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

e nei convitti nazionali, nonchè sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale » (323) e: MAZZOLI. — « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica » (67), *in un testo unificato, con il seguente nuovo titolo*: « Norme sull'accesso a posti direttivi della scuola e a posti di ispettore tecnico ». *Con l'approvazione di detti disegni di legge, resta assorbito il disegno di legge*: CENGARLE ed altri. — « Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in materia di concorsi a posti di preside di scuola media » (607).

Annuncio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nelle sedute del 17 e del 23 aprile 1980 — *Doc. IV, nn. 33 e 34* — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annuncio di trasmissione di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Società italiana degli autori ed editori, per gli esercizi 1976, 1977 e 1978 (*Doc. XV, n. 36*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annuncio di trasmissione di decreti di scioglimento di Consigli comunali

P R E S I D E N T E . Con lettera del 17 aprile 1980, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e pro-

vinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel primo trimestre 1980 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Altamura (Bari), Carpino (Foggia) e Curinga (Catanzaro).

Annuncio di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di aprile, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso Enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annuncio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

In morte di Josip Broz Tito, Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, la cognizione del contributo dato da Tito all'assetto originale delle popolazioni jugoslave ed alla posizione indipendente assunta dalla Repubblica federativa nel discusso quadro prefigurato ad Yalta, nonchè la consapevolezza del contributo decisivo dato ancora da Tito al passaggio del mondo dalla

guerra fredda alla distensione spiegano l'associarsi di tutti i popoli al lutto della Jugoslavia per la morte del suo Capo e di uno dei grandi protagonisti delle vicende politiche umane dell'ultimo quarantennio.

Domenica sera, subito dopo il ferale annuncio della morte del Presidente jugoslavo, è cominciato l'incoraggiamento che il pressochè universale cordoglio sta dando al proposito dei reggitori della Repubblica federativa di continuare l'opera di Tito.

Unanime è il riconoscimento dei benefici da essa recati sia al popolo che in Tito riconobbe il suo Capo, sia a tanti altri popoli divisi da contrasti ed inquietudini.

Diffuso è il convincimento che l'imitazione dell'esempio lodato assicuri altri liberi progressi al popolo jugoslavo e concorra a dissipare le preoccupazioni che mai come ora, dopo quaranta anni, gravano su popoli e governanti in Europa e nel mondo.

Sui ricordi di contrasti passati e sulle residue piaghe di penose vicende ha preso generale risalto l'apprezzamento per quanto di valido l'opera di combattente, di governante, di statista del Maresciallo Tito ha concorso a donare al suo popolo, ai blocchi in contrasto, ai popoli non allineati.

È cosa significativa che anche in Italia simili sentimenti abbiano trovato diffuso accoglimento, facendo, oltre i motivi di passate doglianze, dare il riconoscimento che merita al Capo della vicina Repubblica ed assicurare ai nuovi governanti e alle popolazioni di essa il proseguimento di quelle relazioni che hanno consentito di rendere reciprocamente benefica la consolidata amicizia.

Della nostra partecipazione al lutto che ha colpito l'Assemblea federativa jugoslava informai il suo presidente subito dopo l'annuncio del termine della lunga agonia del Maresciallo Tito. Oggi in quest'Aula il Senato si associa al cordoglio dei colleghi di Belgrado. E con loro auspica che, nel ricordo del bene compiuto dal loro Capo scomparso, ulteriori progressi in ogni campo possa compiere la Jugoslavia. Ciò che sarà tanto più agevole se il concorso di tutti i popoli interessati riuscirà a realizzare le condizioni necessarie ad una pace più sicura di quella ormai assai incerta, che rende trepide queste ore di penosa ma non disperata attesa di

schiarite indilazionabili in molte aree nevralgiche del mondo.

G A S P A R I , *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A S P A R I , *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Con la morte del Maresciallo Tito la Jugoslavia e la comunità internazionale si vedono privati di un protagonista che tanto ha marcato con la sua impronta la storia degli ultimi quaranta anni.

Nell'associarmi a nome del Governo ai sentimenti di cordoglio espressi in quest'Aula dal presidente Fanfani, ricordo con viva emozione e con profondo rispetto la figura prestigiosa di Josip Broz Tito, la sua opera instancabile e lungimirante che ha condotto a lusinghieri traguardi la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, il suo costante impegno per la pace e la collaborazione internazionale. Intrepido combattente per i principi di indipendenza dei popoli ed assertore convinto di un assetto europeo e mondiale fondato sul rispetto e sulla cooperazione reciproca, Tito lascia un retaggio di cui i popoli della Jugoslavia vanno a giusto titolo fieri, ma che appartiene ormai anche al mondo intero, che della personalità eccezionale del Maresciallo è stato enormemente arricchito. In questo momento di grande tristezza, l'Italia si sente vicina ai popoli jugoslavi per la grave perdita che li ha colpiti e che li ha resi orfani di un uomo che aveva saputo condurre il suo paese lungo una direzione originale, sempre teso alla salvaguardia della sua indipendenza e alla ricerca del suo benessere.

Se gravissima è la perdita per la vicina Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, la scomparsa del Presidente Tito lascia un vuoto difficilmente colmabile anche nella comunità internazionale, proprio in un momento di crescenti tensioni e di incombenti pericoli; in un momento cioè in cui sarebbero stati più che mai necessari l'apporto prestigioso della sua opera, il prestigio della sua figura, la chiarezza della sua visione politica, la sua estrema duttilità quanto ai mezzi, cui

si accompagnavano fermezza e decisione nel mirare al perseguimento degli obiettivi fissati.

Rievocare la figura di Tito significa anche riferirsi allo sviluppo dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e la Jugoslavia: il Maresciallo ha impresso a tali rapporti un decisivo impulso. Gli va in parte riconosciuto il merito di aver attribuito una importanza prioritaria al superamento delle conseguenze di un passato drammatico e di essersi adoperato, con tutto il peso della sua autorità e del suo prestigio, per l'instaurazione di un nuovo clima tra le due sponde dell'Adriatico, non solo sul piano delle relazioni politiche, ma anche su quello dei contatti umani.

I risultati di quest'azione, cui collaborano uomini eminenti di entrambi i paesi,

sono ora dinanzi ai nostri occhi. Sulla base dei principi dell'atto che a Helsinki concluse la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, principi ribaditi, per quanto più direttamente ci riguarda, nel preambolo del trattato di Osimo, Italia e Jugoslavia hanno felicemente stabilito un modello esemplare di pacifiche e costruttive relazioni fra paesi governati da differenti sistemi socio-politici. Consolidare e sviluppare tale modello costituisce il migliore tributo che noi possiamo rendere alla figura e alla memoria di Tito.

P R E S I D E N T E . In segno di lutto, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,40).

Presidenza del vice presidente VALORI

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 287 e 839

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . A nome della 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, chiedo l'autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge: « Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale » (287), di iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero, e « Norme di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale » (839), approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri, Fiandrotti ed altri; De Cinque ed altri; Manfredi Giuseppe.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Murmura si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

« Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale » (287), d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero;

« Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale » (839), d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri; Fiandrotti ed altri; De Cinque ed altri; Manfredi Giuseppe *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(Relazione orale)

Stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del disegno di legge n. 839

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al Servizio sanitario nazionale », d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero, e: « Norme in materia di ineleggibilità

e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale », di iniziativa dei deputati Lussignoli, Orsini Bruno, Urso Giacinto, Cirino Pomicino, Armella, Augello, Astone, Brocca, Fusaro, Garavaglia Maria Pia, La Rocca, Mantella, Maroli, Martini Maria Eletta, Menziani, Patria, Rubino e Ventre; Fiandrotti, Botta, Aniasi, Armella, Balzamo, Lauricella, Lenoci, Cavigliasso Paola, Gorla, Borgoglio, Alberini, Ferrari Marte, Bassanini, Reggiani, Bemporad e Gianni; De Cinque, Artese, Gaspari, Vecchiarelli, Silvestri, Ciannamea e Vernola; Manfredi Giuseppe, già approvato dalla Camera dei deputati. Per questi due disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, la 1ª Commissione si è a lungo soffermata sul disegno di legge così come licenziato, con lodevole zelo, dalla Camera dei deputati, ma ha considerato per essa impossibile pervenirne rapidamente ad un completo, esauriente ed approfondito esame, tenendo conto che la prossima scadenza dei termini per la presentazione delle candidature esige certezza giuridica per i cittadini e considerando, altresì, che l'ampliamento dei compiti e delle funzioni pervenute in capo alle regioni e agli enti locali impone una normativa precisa, illuminata dalla più recente giurisprudenza e dalla dottrina, limitando al massimo i casi di ineleggibilità e ampliando, invece, quelli di incompatibilità.

L'ineleggibilità infatti, in quanto invalidante lo stesso atto elettivo, dipende o da difformità nell'organizzazione elettorale o dal procedimento o dall'atto conclusivo di questo o dai requisiti del soggetto passivo nel rapporto elettorale. Comunque, investendo l'ineleggibilità un diritto soggettivo pubblico e perfetto del cittadino e vietandosi anche, a mezzo dell'invalidità in radice del titolo all'investitura, l'adizione a cariche elettive, è indispensabile una disciplina chiara, tassativa, non suscettibile di divaricanti o divergenti interpretazioni, sostanziata dalla certezza di concetti, aliena da imprecisioni, caratterizza-

ta da concreta conflittualità tra gli interessi da tutelare, tenendo ben presente che l'eleggibilità deve essere la regola, l'ineleggibilità l'eccezione e che le cause di quest'ultima devono interpretarsi in maniera restrittiva e mai analogica, unicamente sulla base della *ratio* che le ha determinate.

Tutto questo, volendo i principi costituzionali condurre alla esclusione soltanto di coloro la cui particolare situazione, posizione o rapporto potrebbe influenzare o turbare la libera esplicazione della volontà popolare, deve essere tenuto presente, quando si compilano testi legislativi che vogliono risultare conformi alle esigenze di interesse pubblico, esigenze connaturate alla natura della carica da rivestire e alla spiccata genuinità della scelta elettorale.

Le incompatibilità, invece, pur avendo come presupposto un procedimento di formazione perfetto e quindi valido, nascono in una situazione impeditiva del contemporaneo esercizio di attività inconciliabili e conflittuali, se non addirittura confliggenti, allo scopo di regolare e di garantire il puntuale svolgimento delle funzioni pubbliche in chi, occupando diversi uffici o incarichi acquisiti attraverso un valido titolo di investitura, potrebbe determinare una inconciliabilità fra l'ufficio elettivo e quello sopravvenuto o preesistente o perchè l'esercizio dell'uno inciderebbe negativamente sull'autonomo svolgimento dell'altro o perchè temporaneamente non gestibili nello stesso momento e per impedire le conseguenze dannose che la copertura di un ufficio potrebbe ingenerare nei confronti dei compiti dell'altro.

Questo insieme di valutazioni, per il dettato costituzionale, per le decisioni della Corte costituzionale, per la crescente maturità civile e politica dei cittadini, per l'espansione indispensabile della partecipazione, nei suoi canali e nei suoi istituti, alla gestione della comunità, ha determinato alcune valide indicazioni che la 1ª Commissione ha ritenuto di far proprie. È in questo quadro, in questa cornice e in questa visione che si propone lo stralcio di tutta la parte del disegno di legge, licenziato dalla Camera, non nascente da novità istituzionali nella realtà dell'ordinamento, onde le ineleggibilità siano essen-

zializzate in pochi casi che non si risolvano in un *vulnus* dell'ordinamento costituzionale e del principio costituzionale di uguaglianza e che non siano strumentali al perseguimento di attività garantite costituzionalmente, in modo che il mero possesso di *status* o di personali situazioni non debba e non possa determinare divieti a concorrere a cariche elettive.

Accanto a queste valutazioni di carattere giuridico-costituzionale, la Commissione, che ha deciso di continuare ad esaminare il disegno di legge nella parte stralciata per una sua più precisa formulazione, ha considerato la inopportunità di una riforma generale e globale del complesso mondo delle ineleggibilità e delle incompatibilità, in un momento in cui stanno per scadere i termini per la presentazione delle candidature ed ha, pertanto, licenziato un testo che, come i colleghi possono vedere, riflette soltanto la disciplina che ha connessione con le unità sanitarie locali.

La legge istitutiva delle unità sanitarie locali e il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 hanno dato di queste, non esplicitamente, ma implicitamente, una divergente immagine giuridica, tanto che alcuni autori hanno addirittura ipotizzato per questi organismi un nuovo ente locale. Infatti, mentre l'articolo 13 della legge n. 833 definisce l'unità sanitaria locale una struttura operativa del comune, mentre sia l'articolo 13 che la legge n. 833 fanno del consiglio comunale o di quello circoscrizionale, in alcuni casi, l'assemblea generale dell'ente ove ne coincidano i confini, mentre i comuni associati provvedono anche alla ripartizione in distretti e all'organizzazione iniziale, mentre la legge sul servizio sanitario nazionale conserva al sindaco il ruolo di unica autorità sanitaria locale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, forse in alcune parti eccedendo rispetto alla norma delegante, prevede ruoli regionali, sia pure a fini prevalentemente organizzatori, per il personale comunque dipendente dalle unità sanitarie locali, quasi come terminali di un servizio sul territorio unitariamente governato da Stato e regioni in funzione di prevalenti esigenze di efficienza e di programmazione.

Pur convenendo sul punto che non compete al legislatore la qualificazione giuridica dei diversi modelli e istituti, desumibile invece dal loro atteggiarsi, è però vero che la personalità giuridica, la cui identificazione risente sia della concezione normativa del Kelsen, sia di quella istituzionale elaborata dal Santi Romano (dando così origine ad una serie di teorie unificate dallo sforzo di rendere omogenee le diverse figure giuridiche considerate quali altrettante specie), dicevo la personalità giuridica nasce anche dall'esame delle loro nature e dei conseguenti compiti connessi e degli effetti nascenti dalla disciplina giuridica complessiva.

Per questo, l'unità sanitaria può apparire come una figura intermedia tra soggetto di diritto, in quanto dotata di organi propri, e strumento di altro soggetto, organo tecnico e strumentale del comune; può, secondo altri, equivalere all'agenzia pubblica inglese, comprendente attività, funzioni, strutture per il conseguimento di un definito scopo, quasi una unità di servizio, come ipotizzava lo stesso progetto di Pavia sul nuovo ordinamento locale e sul nuovo governo locale, comunale, provinciale e regionale.

L'unità sanitaria, comunque, rappresenta un dato profondamente innovativo nell'ordinamento amministrativo; è caratterizzata da un alto grado di flessibilità che le consente, prescindendo da preordinati schemi, maggiori possibilità di aderire alle mutazioni della società, una specie di UFO giuridico — ha detto qualcuno — se noi ci atteniamo alle classiche, consuete figure di enti ed al modello unitario delle persone giuridiche pubbliche.

L'unità sanitaria nasce da una varietà nella organizzazione pubblica che ha di mira il proprio adeguamento più idoneo al risultato che si intende perseguire, anche operando una migliore e più ampia combinazione di tutti gli elementi ai fini del buon funzionamento della macchina pubblica e per il conseguimento di più efficienti e di più soddisfacenti risultati.

Queste considerazioni, onorevoli colleghi, unitamente a quella che quasi tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, prima eleggibili e compatibili con le cariche di

amministratori locali, vengano *ope legis* obbligati al trasferimento nelle unità sanitarie, nonchè la circostanza che la esclusione in considerevole numero potrebbe provocare un grosso neo nel dispiegarsi della partecipazione alla gestione politica delle comunità a livello locale hanno ispirato la normativa, alla unanimità decisa dalla Commissione (e forse emendabile sotto il profilo formale), che ha valutato anche la mancanza di un effettivo controllo da parte dei comuni, se non al momento della nascita organizzativa, successivamente in chiave prevalentemente politica nei confronti delle unità sanitarie e l'esclusione di qualsiasi potere da parte delle province nei confronti delle unità sanitarie e la diversa posizione dei consiglieri regionali, con ciò pure valutando la potenziale conflittualità con i prioritari interessi pubblici che l'ordinamento deve evitare allorché si parla di ineleggibilità e allorché si discute di incompatibilità.

Ed è per questo che la Commissione ha deciso, nel conservare a se stessa la competenza ad ulteriormente discutere e ad ulteriormente definire tutto il mondo, come dicevo poc'anzi, delle ineleggibilità e delle incompatibilità, di prevedere la eleggibilità e la compatibilità tra i dipendenti delle unità sanitarie ed amministratori provinciali, comunali e regionali, stabilendo soltanto quanto sancirà l'articolo 2 che recepisce una parte del contenuto dell'articolo 7 del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, e cioè alcune eccezioni nell'ipotesi in cui questa conflittualità si evidenzia o sia emergente.

Io penso che lo stesso criterio il Parlamento dovrebbe usare nei confronti di coloro i quali sono o saranno legati con le unità sanitarie, con i presidi, con le strutture da un rapporto convenzionale per l'ovvia ragione e per l'ovvia logica giuridica che non può fare di coloro i quali si trovano in una posizione contrattuale o convenzionale o di dipendenza diversa e più attenuata una discriminante, ma deve considerare tutti unitariamente.

Mi rendo conto che questa nuova disciplina, nuova in direzione della riforma del sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, nuova anche perchè ci troviamo di fronte ad un ente diverso, ad un modello organiz-

zatorio diverso, può suscitare perplessità, ma, come dicevo all'inizio, dovendo il legislatore considerare la eleggibilità la regola e la ineleggibilità l'eccezione, la Commissione ha ritenuto non doversi nei confronti di questi cittadini fissare norme particolarmente rigorose eccedenti lo stesso principio di eguaglianza che la Costituzione ci obbliga a rispettare in ogni direzione.

Con queste considerazioni, raccomando, a nome della Commissione, l'approvazione del disegno di legge nella conferma di continuare l'esame della soluzione organica di tutto il problema delle ineleggibilità e delle incompatibilità.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè sono quasi integralmente d'accordo con il relatore, riassumerò i motivi di questo accordo, di questa adesione che corrisponde all'impostazione che la Commissione ha dato al problema delle eleggibilità e delle compatibilità alle cariche regionali, comunali e provinciali.

Correttamente la Commissione ha deciso di prendere in esame solo le situazioni che si propongono con aspetti di novità che vanno considerati e risolti ed ha invece ritenuto di non dare sistemazione generale al problema delle ineleggibilità e delle incompatibilità per tutte le cariche a quattro settimane soltanto dal voto.

Il rinvio mediante stralcio, peraltro, è stato deciso anche per questioni come il riconoscimento, contenuto nel disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, dell'elettorato passivo della provincia a tutti gli elettori della Repubblica, attualmente ristretto ai soli elettori della provincia, con una norma della cui opportunità si può discutere, ma di cui si può discutere persino la legittimità costituzionale.

Voglio ricordare che un'altra limitazione, quella della eleggibilità a 21 anni per il consiglio regionale, che invece la Camera ha ribadito, è affetta dagli stessi dubbi di oppor-

tunità e di legittimità. Il rifiuto di decidere anche questioni che sono così evidenti come queste significa che la Commissione ha adottato un criterio corretto di rigore.

Ciò non ci impedisce di affermare, in questa occasione, che il compito diviene sempre più arduo per il legislatore che deve comporre la contraddizione che nasce dall'estensione dei compiti degli enti locali e delle regioni, estensione che deriva dalla definizione di nuovi poteri, soprattutto quelli che sono compresi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ma anche in altri atti legislativi. Da questa estensione risulta che se si lascia invariata la legislazione vigente, per quel che riguarda incompatibilità e ineleggibilità, si determina l'accrescimento oltre misura delle persone che da questa ineleggibilità e incompatibilità sono colpite, dato il contrasto di interessi che viene a crearsi.

Questa estensione oltre misura della ineleggibilità o incompatibilità, che si verifica se si lascia la legislazione invariata, urta contro l'accrescimento delle esigenze di impegno in una serie di istituzioni che diventano sempre più complesse e che perciò richiedono un allargamento della base da cui estrarre le candidature; naturalmente, occorre anche un'elevazione professionale dei candidati e conseguentemente di coloro che saranno eletti, cosa che non è possibile se si determina la riduzione della base di estrazione e che è del tutto in contrasto con l'esclusione di fatto, che in questo modo si determina, di larghi settori di energie vive e proprio nelle materie di nuova acquisizione, che sono quelle che determinano l'estensione delle incompatibilità e delle ineleggibilità. La Commissione si è comunque attenuta a risolvere i problemi più urgenti determinati dalle novità, e le novità più cospicue sono quelle determinate dall'entrata in funzione dell'unità sanitaria locale, che rischia di produrre, alla data del 1° luglio prossimo, delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità (uso i due termini, tenendo conto anche della molteplicità della giurisprudenza della magistratura ordinaria e delle decisioni della Corte costituzionale). Questa entrata in funzione avrebbe appunto l'effetto già indicato dell'estensione della ine-

leggibilità e incompatibilità. Le norme proposte tendono a lasciare immutata la situazione precedente per tutti coloro che non erano ineleggibili e che, in mancanza di norme, rischierebbero di diventarlo con la data del 1° luglio; rischierebbero cioè di trovarsi in una situazione di incertezza di fronte alle varie decisioni giudiziarie che il legislatore ha l'obbligo, o quanto meno l'opportunità, di impedire che si determinino.

Una volta presa la decisione di lasciare eleggibili coloro che possono trovarsi in una condizione incerta al 1° luglio, si trae la conseguenza che coloro che a quella data verranno a trovarsi nella stessa situazione giuridica è giusto che siano dichiarati eleggibili, anche se al momento attuale non lo sono. In questo modo infatti si evita che per soli venti giorni vengano a trovarsi in una condizione discriminata rispetto a coloro che dal 1° luglio diventano colleghi. Questa scelta è quindi da considerare, in attesa di una revisione più generale che attraverso lo stralcio la Commissione ha indicato come opportuna, come una scelta corrispondente ad un criterio di uguaglianza. Ed è infatti anche una scelta di equa determinazione rispetto ad altre situazioni analoghe, ma non identiche. Come ha già accennato il relatore, voglio ribadire che mi sembra che la posizione giuridica del dipendente dell'unità sanitaria locale, rispetto al comune, si distingue da quella del dipendente comunale, ma anche da quella del dipendente di organismi che, come le aziende municipalizzate o quelle consortili, hanno, in identità con i dipendenti delle unità sanitarie, un legame indiretto con il comune, senza che ciò impedisca che a questa identità si contrapponga una differenza in quanto questo legame indiretto è più stretto per le aziende rispetto a quanto non lo sia per l'unità sanitaria locale essendo diversi i vincoli finanziari, patrimoniali e di controllo.

D'altra parte il dipendente dell'unità sanitaria si distingue dal dipendente regionale e per questo verso si confonde con il dipendente di altri enti a statuto regionale per il rapporto indiretto che ha con la regione. Ciò nonostante esso torni a distinguersi dai dipendenti degli altri enti a statuto regionale

perchè nella unità sanitaria, e non negli altri enti, vi è il diaframma del consiglio comunale, vale a dire di un'altra istituzione di autonomia territoriale.

Partendo da questa concezione si spiega l'incompatibilità che è stata disposta con il proposto articolo 3 e che riguarda il dipendente dell'unità sanitaria per le cariche esecutive del comune quando vi sia coincidenza del territorio del comune con quello dell'unità sanitaria locale o quando l'unità sanitaria sia per intero compresa nel territorio del comune. Devo aggiungere che, per quello che riguarda le incompatibilità che la proposta fissa per il dipendente dell'unità sanitaria alla carica di membro del comitato di gestione della stessa unità sanitaria, mi sembra preferibile che la disciplina resti alle regioni che hanno competenza legislativa in materia. Tuttavia debbo notare che da parte nostra non sono stati nè verranno presentati emendamenti. Mi limito soltanto a fare un richiamo alla riflessione rivolto alle altre parti politiche e al Presidente della Commissione. Perciò il Gruppo comunista darà voto favorevole al testo così come è stato presentato, limitandosi a proporre un emendamento che non è di sostanza ma tende a fornire una precisazione, emendamento che mi riservo di illustrare in seguito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, lo stralcio delle norme per il personale addetto alle diverse strutture del servizio sanitario nazionale ha consentito la definizione della normativa in materia di elezione alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale contenuta nel testo proposto dalla 1ª Commissione del Senato, testo che costituisce la risposta più rapida ed urgente che il Parlamento possa dare in questo momento al paese, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali.

Ovviamente si tratta di una risposta più limitata rispetto alle più ampie prospettive del testo unificato già approvato dalla Camera,

ma anche di una risposta più meditata sul piano giuridico-costituzionale, così come richiedono i problemi in discussione, riguardando la disciplina della ineleggibilità ed incompatibilità, materie strettamente attinenti all'elettorato passivo dei cittadini e quindi alla capacità giuridica dei cittadini stessi ad accedere a cariche pubbliche, con evidenti richiami ai profili costituzionali dei loro rapporti politici per i quali la condizione di uguaglianza può subire limitazioni solo in via di eccezionalità, in casi circoscritti, in presenza di situazioni puntualmente disciplinate.

Ma anche la definizione della norma stralcio, come ha ricordato il relatore senatore Murmura, ha comportato un'approfondita discussione in Commissione dove però la diversità di posizioni emerse non ha avuto soltanto motivazioni politiche, ma è stata determinata, in moltissimi casi e per moltissimi aspetti, anche dalle non sempre coincidenti interpretazioni giuridiche.

Ciò è facilmente comprensibile se si tiene conto delle difficoltà insorte fin dal momento in cui sono stati delineati nel nostro ordinamento positivo i profili strutturali e funzionali dell'unità sanitaria locale e si è cercato da tali profili di risalire alla natura giuridica degli organismi di base previsti dal nuovo sistema sanitario nazionale che, pur ponendosi come entità autonoma sotto il profilo funzionale, operativo e finanziario, risultano, in base alla legge n. 833, collegati sia alla regione, da cui mutuano personale, beni strumentali e risorse economiche, sia dal comune, da cui ricevono, come è stato osservato, indirizzo politico e impulso operativo.

L'esigenza, largamente segnalata in sede culturale e politica, di meglio definire i rapporti tra unità sanitaria, da una parte, e regioni e comuni, dall'altra, non si può dire sia stata soddisfatta dalla legge nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di riforma sanitaria, nè maggiori lumi sono ricavabili dalla legge delegata ex articolo 47 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, nè, infine, chiari ed univoci orientamenti si possono evincere dalle leggi regionali finora emanate, che si sono preoccupate prevalentemente di garantire i rapporti di

autonomia e di collegamento tra regioni, comuni e unità sanitarie locali, lasciando insoluto il problema di fondo della precisazione dei profili giuridici delle entità di base del servizio sanitario nazionale.

In presenza di tale quadro incerto e di dubbi sul piano giuridico-costituzionale e sul terreno della normativa positiva, si è dovuto procedere a definire il regime di eleggibilità o ineleggibilità del personale del servizio sanitario nazionale. La norma proposta è nel senso di ammettere una generale eleggibilità di tale personale alle cariche di consigliere comunale, provinciale e regionale, senza alcuna distinzione in relazione ai livelli istituzionali di cui si tratta. È una soluzione che si pone in linea con l'orientamento più aperto della Corte costituzionale in materia, rispetto alla linea e agli indirizzi più rigoristi che erano emersi dalla giurisprudenza della Cassazione negli ultimi anni. Giustamente, a mio parere, la Corte costituzionale, con recenti sentenze, ha sancito il principio che le cause di ineleggibilità a cariche elettive debbano essere rigorosamente contenute nei limiti della stretta necessità di garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui esse sono preordinate, determinando in tal modo il superamento del vecchio metodo contenuto nell'articolo 15 del testo unico n. 570 del 1960 che puntava, come tutti ricorderanno, ad accomunare tutte le ipotesi di ineleggibilità in un'unica disciplina, unica ed uniforme, secondo il vecchio indirizzo legalista della giurisprudenza della Cassazione.

Possiamo, dunque, dire che il disegno di legge in parola, che risolve positivamente il problema della eleggibilità dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, risponde innanzitutto alle legittime aspettative dei cittadini interessati non creando distinzioni nell'esercizio da parte di questi del diritto elettorale ed aprendo, come si è sostenuto, indubbiamente nuovi orizzonti a tutta la materia della disciplina dell'ineleggibilità, sulla quale certamente sarà chiamato ad intervenire il legislatore a fronte di richieste prevedibili di altre categorie di cittadini, al momento ineleggibili per il rigore della vecchia normativa che, come è noto, non è stata revisio-

nata con il presente disegno di legge stralcio al nostro esame.

Ma, onorevoli colleghi, sulla validità della soluzione politica che è contenuta nel disegno di legge in discussione, non credo che ci siano dubbi, nè personali nè del mio partito. Offriamo a tantissimi cittadini la possibilità di accedere a cariche elettive; questo interessa le forze politiche, ma corrisponde anche agli interessi generali del paese che deve poter utilizzare tutte le disponibilità per elevare il tono, la qualità, il contenuto del lavoro delle assemblee comunali, provinciali e regionali, in un momento delicato della vita del paese, in cui l'apporto di nuove professionalità negli incarichi elettivi è una condizione indispensabile per fare assumere ai livelli istituzionali rappresentativi il ruolo di governo che la nuova visione dello Stato pluralista ed autonomista impone al nostro ordinamento e alla nostra società, in quello sforzo da tutti ammesso di crescita delle autonomie regionali e comunali, che possono rappresentare lo strumento essenziale per il superamento dell'attuale crisi economica ed istituzionale nella quale si dibatte il paese.

Ma, mi domando: la soluzione proposta è anche del tutto accettabile sotto il profilo giuridico-costituzionale? Questo, onorevoli colleghi, è il problema di fondo su cui anche chi parla ha sollevato dubbi e perplessità, ritenendo forse preferibile una disciplina della eleggibilità dei dipendenti del servizio sanitario articolata in maniera diversa, in ragione del diverso grado di collegamento delle unità sanitarie locali, servizi e presidi e, quindi, del relativo personale dipendente, con la regione, la provincia ed il comune. E ciò soprattutto stante l'attuale disciplina che si ricava dal primo comma dell'articolo 15 della legge n. 833, là dove si precisa che l'unità sanitaria locale « è una struttura operativa dei comuni singoli o associati, e delle comunità montane »; va considerata anche la disciplina che si ricava dal capo V della stessa legge che regola la materia dei controlli, contabilità e finanziamento delle unità stesse e, infine, dall'insieme delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sullo stato giuridico del personale in discussione, il cui

articolo 1 stabilisce che il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione.

Una ricognizione più articolata delle singole posizioni nei rapporti tra dipendenti e cariche elettive amministrative e regionali forse rispondeva meglio alle esigenze di armonizzazione della nuova disciplina rispetto al contesto delle disposizioni vigenti per altre categorie di soggetti, le cui situazioni di ineleggibilità indubbiamente sono più rigorose rispetto alla disciplina introdotta dal disegno di legge in discussione per il personale del servizio sanitario nazionale che, per tale considerazione, quindi, potrebbe dar luogo ad una disparità di trattamento tra cittadini e cittadini. Da qui la necessità, che mi permetto di segnalare a questa Assemblea, di procedere, dopo l'approvazione di questo disegno di legge urgente per le scadenze elettorali in atto, ad una revisione generale della disciplina delle ineleggibilità ed incompatibilità, in maniera da assicurare un ordinamento uniforme, armonico, coordinato, soprattutto improntato alla finalità di consentire una situazione di parità tra tutti i cittadini in materia di diritto elettorale.

Onorevoli senatori, con il disegno di legge in discussione si prevede che nei rapporti tra *status* di dipendente delle unità sanitarie locali e carica di consigliere regionale, provinciale e comunale non sia configurabile nessuna delle ipotesi prese in considerazione fino ad oggi dal legislatore nell'applicazione dell'istituto della ineleggibilità e cioè: la corretta corrispondenza tra interesse pubblico, formazione della volontà degli elettori e manifestazione della volontà di essi; l'inconciliabilità tra funzioni e situazioni soggettive; il contrasto di interesse con l'ente cui si riferisce l'incarico elettivo.

Pur avendo qualche perplessità sotto il profilo costituzionale, per lo meno in relazione alla normativa finora vigente, non posso non sottolineare il significato di novità che il disegno di legge contiene, soprattutto dal punto di vista delle nuove aperture che introduce per la disciplina della delicata materia.

Con la legge che ci apprestiamo ad approvare forse diamo un contributo positivo alla risoluzione del tema di fondo generale, finora rimasto irrisolto, della natura giuridica delle unità sanitarie locali, cui ho innanzi fatto cenno. D'altra parte si deve sottolineare come il regime delle incompatibilità previsto nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame ha anche e soprattutto la finalità di circondare di una rete di garanzie le posizioni dei dipendenti delle unità sanitarie locali eletti consiglieri comunali, provinciali e regionali, introducendo un sistema di vincoli, limitazioni e obblighi prescritti esclusivamente per assicurare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

In fondo, il problema di oggi è di allargare gli spazi di partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato. Con questo disegno di legge si raggiunge tale finalità, stabilendosi la disponibilità giuridica generale alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale dei dipendenti delle nuove strutture in cui si articola il sistema sanitario.

Per questi motivi, ritengo, nonostante alcuni dubbi, che si possa dare voto favorevole al disegno di legge in discussione, soprattutto perchè viene incontro alle legittime aspettative di circa un milione di cittadini che sono diventati o diventeranno dipendenti delle unità sanitarie locali.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi socialisti avremmo voluto che si disciplinasse tutta la materia sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità, ma ci siamo resi conto che, sotto la pressione del tempo, in vicinanza e alla vigilia delle elezioni amministrative prossime, non si sarebbe potuto approfondire questi temi così interessanti ed importanti. Allora abbiamo dato la nostra adesione a questo stralcio che si è operato nella 1ª Commissione del Senato.

Il problema delle incompatibilità e delle ineleggibilità è grave, poichè c'è il principio costituzionale generale secondo cui tutti i cittadini possono concorrere alle cariche elettive e c'è un'esigenza della pubblica ammini-

strazione e c'è un interesse generale a che non si mettano determinati candidati in posizione di privilegio oppure che, una volta eletti, essi possano eventualmente operare non nell'interesse esclusivo e disinteressato della pubblica amministrazione, ma ispirandosi ad interessi particolari nel portare avanti alcune determinate azioni amministrative.

Pertanto il problema si pone e i colleghi della Camera se lo sono posto ed hanno operato con buona volontà. Il Senato, però, ha ritenuto che questa materia debba essere maggiormente esaminata ed approfondita ed ha inteso limitare la sua attenzione solo sui dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il relatore senatore Murmura vi ha detto della problematica che c'è intorno alle unità sanitarie locali: non si sa bene se abbiano personalità giuridica (sembra di no) e non si sa bene se i dipendenti di esse dipendano direttamente dalle regioni o abbiano un rapporto funzionale e gerarchico solo con le unità sanitarie locali.

È tutta una problematica che dovrà essere affrontata una volta per sempre; non possiamo lasciare nella nebulosa questo tema, soprattutto nell'interesse dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Mi pongo il problema: il dipendente dell'unità sanitaria locale che subisca un torto, prima ancora di ricorrere al giudice amministrativo o al Capo dello Stato, se vuole esperire un ricorso amministrativo a quale autorità dovrà rivolgersi? Si tratta di problemi che dovranno essere esaminati e, una volta che sarà risolto questo nodo, verrà fuori anche il problema dell'eleggibilità e dell'incompatibilità per cui dovremo probabilmente affrontare nuovamente, a mio avviso, il problema della ineleggibilità e della incompatibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali. Ma, allo stato attuale, credo che la disciplina che è stata varata in Commissione sia, allo stato, soddisfacente.

Il Governo ha proposto alcuni emendamenti agli articoli del disegno di legge. Questi emendamenti hanno un valore puramente formale. Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 2, dove si pone in risalto il fatto che le cause di incompatibilità non potranno essere fatte

valere solo se i dipendenti delle unità sanitarie locali avranno chiesto l'aspettativa entro un determinato tempo. Da un punto di vista letterale, sembrerebbero esclusi i professionisti convenzionati perchè si parla solo di dipendenti. Vorrei sapere allora se l'ultimo comma si riferisce solo ai dipendenti delle unità sanitarie locali oppure anche ai professionisti convenzionati perchè, se si riferisce anche ai professionisti convenzionati, l'aspettativa non ha senso. Dobbiamo quindi pur dire qualcosa circa i professionisti convenzionati, se questi dipendenti non sono. Il professionista convenzionato che si presenta ed è eletto si trova in una situazione di privilegio rispetto al dipendente che si deve mettere in aspettativa. Dobbiamo allora trovare una soluzione perchè è importante porre il professionista convenzionato nella condizione di non ledere. Ma questa è una *boutade*; scusate mi se l'ho detta.

In ogni modo, al di là di queste formalità, che poi diventano sostanza, specialmente per quanto riguarda l'ultimo comma, gli emendamenti del Governo ci soddisfano. Su questo tema, come ho già detto in precedenza, le Camere dovranno, a mio avviso, tornare; per ora votiamo il disegno di legge poichè siamo alla vigilia di una competizione elettorale ed è necessario che i dipendenti delle unità sanitarie locali non siano posti in condizioni di ineleggibilità e soprattutto è necessario che, una volta eletti, abbiano la possibilità di esplicare il mandato conferito loro dal popolo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ora che urge, correlata alla imminenza delle nuove consultazioni elettorali, ha consigliato prudenza nel senso dello stralcio della più ampia materia afferente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale ed ha ridimensionato il *thema decidendum*, limitandolo allo *status* e alle situazioni del personale e degli addetti al servizio sanita-

rio nazionale e risolvendolo allo *sprint* in maniera necessitatamente affrettata.

In effetti, la legislazione che attualmente disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità concernenti l'elettorato passivo contiene norme a volte anacronistiche, a volte eccessivamente severe e spesso formalmente e sostanzialmente imperfette, sì da dare adito ad interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali assai divergenti e, quello che è più grave, a motivi di pretesto, di rappresaglia e di strumento di lotte politiche anche nell'ambito dello stesso partito o della stessa lista elettorale, con un conseguente contenzioso amministrativo e giudiziario di notevole portata.

Di fronte alla lacunosità, alla oscurità di formulazioni, alla genericità, alla polivalenza ed alla mancanza di tipizzazione delle disposizioni legislative, la Corte di cassazione è ricorsa a criteri piuttosto restrittivi. È stato però sempre e giustamente evidenziato che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità non debbono ledere senza apprezzabili ragioni, o quanto meno oltre il limite del necessario, il diritto garantito costituzionalmente ad ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

La Corte costituzionale ha al riguardo nelle sue non poche decisioni fatto riferimento al principio desunto dall'articolo 51 della Carta fondamentale, secondo il quale l'eleggibilità rappresenta la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, traendo da esso la conseguenza che le cause di ineleggibilità debbono essere interpretate restrittivamente e possono trovare applicazione solo entro i limiti rigorosamente segnati dalla *ratio* delle norme che le determinano.

È opportuno, a nostro avviso, richiamare la sentenza n. 129 resa dalla Corte costituzionale il 28 maggio 1975, con la quale, mentre da una parte si dichiara costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione la particolare norma dell'articolo 15, numero 3, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li-

mitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida della elezione, dall'altra parte si enuncia il principio di carattere generale che il conflitto determinante la situazione di ineleggibilità non è originato dagli scopi perseguiti dagli enti dipendenti, vigilati o sovvenzionati dal comune, giacchè questi in via generale si debbono ritenere tutti egualmente volti a soddisfare i bisogni della comunità, bensì consiste nel contrasto di interessi che si realizza, tosto che gli amministratori dei predetti enti divengono amministratori anche del comune, cumulando così (ciò che è inconcepibile sia sul piano della logica comune che della logica giuridica) la posizione di destinatari di ordini, di benefici e di controlli con quella di direzione, di erogazione e di vigilanza.

È parimenti da menzionare altra più recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 45 del 20 gennaio 1977) laddove è stata ritenuta non fondata — in riferimento all'articolo 51 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, numero 3, del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana del 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui stabilisce anche per i medici degli ospedali sovvenzionati dai comuni, quando siano addetti esclusivamente alla funzione di diagnosi e cura dei malati, la situazione di ineleggibilità per potenziale contrasto di interesse coi comuni.

Nelle motivazioni della predetta sentenza la Corte, dopo avere sottolineato che la questione di legittimità non è fondata anche se sostenuta da considerazioni che si rifanno alla recente normativa sull'organizzazione degli ospedali, giacchè non è da escludere un potenziale conflitto di interessi, avverte la necessità di puntualizzare che d'altronde il problema sottoposto al suo esame non si sarebbe potuto affrontare soltanto nei confronti del personale sanitario, poichè, per non incorrere in altre deprecabili disparità

di trattamento, andrebbero considerate tutte le situazioni oggi unificate nella categoria di « coloro che ricevono uno stipendio o un salario » dagli enti precitati. Conclude la Corte medesima con il rilievo (al quale è da attribuire, a nostro parere, rilevante importanza in sede di esame del testo legislativo *de quo*) che spetta certamente alla prudente discrezionalità del legislatore operare le necessarie distinzioni in un ambito che eccede le situazioni pur degne della massima considerazione del personale ospedaliero, eliminando ciò che di incongruo, rispetto anche a possibili conflitti di interessi, resta a tutt'oggi nella disciplina dell'elettorato passivo in sede locale.

Il provvedimento legislativo in esame, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali che attinge ad alcune iniziative parlamentari, propone una nuova disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità limitatamente a una categoria di dipendenti e cioè al personale e agli addetti al servizio sanitario nazionale.

È da dubitare fortemente sulla legittimità costituzionale della predetta normativa perchè facilmente potrebbe ipotizzarsi la disparità di trattamento nei confronti di altri dipendenti da istituti ed enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, della provincia o della regione. Una disciplina più generalizzata, in *subiecta materia*, sarebbe stata quindi quanto meno preferibile al fine di evitare le temute contestazioni di illegittimità che modestamente riteniamo che non verrebbero evitate anche se, in conformità all'avviso espresso da alcuni senatori in sede di esame dei vari disegni di legge davanti la 1ª Commissione, alle norme in discussione fosse riconosciuta efficacia temporaneamente limitata e contingente (solo per le prossime consultazioni elettorali).

La diversità di trattamento praticata, rispetto agli altri dipendenti locali, sussisterebbe parimenti e il vizio di illegittimità delle norme con i relativi effetti verrebbe a verificarsi ugualmente.

Esaminando peraltro le disposizioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 22 dicembre 1978, n. 833) che disciplinano lo stato giuridico ed economico

del personale delle unità sanitarie locali e quelle più specifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, non sembra giustificabile una disparità di trattamento nel quadro dell'elettorato passivo in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità fra gli addetti ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali e gli altri dipendenti locali, anche se per un solo momento dovesse riconoscersi che i primi, come è stato autorevolmente sostenuto da altri colleghi, avessero soltanto un rapporto di coordinamento e di indirizzo con l'ente locale.

Esistono e permangono in vigore, infatti, non poche norme che prevedono la ineleggibilità o la incompatibilità anche per dipendenti di altri enti o uffici che svolgono limitati compiti di coordinamento e di indirizzo nei confronti del comune, della provincia o della regione.

Con tali considerazioni non intendiamo sostenere la inibizione a quanti operano alle dipendenze delle unità sanitarie locali di accedere alla carica di consigliere del comune, della provincia o della regione perchè non è ammissibile escludere dall'elettorato passivo larghe fasce sociali a danno della piena rappresentatività degli organi elettivi interessati, ma riteniamo doveroso manifestare il fondato timore che una normativa di carattere settoriale possa essere considerata lesiva del principio costituzionale della parità di trattamento tra i cittadini. Sarebbe stato opportuno e anzi necessario che il Governo, anzichè attendere passivamente le varie iniziative parlamentari, avesse tempestivamente avvertito la rilevanza del problema conseguente all'istituzione del servizio sanitario nazionale e in relazione a questo avesse approntato le non più dilazionabili nuove norme organiche, disciplinando globalmente per l'elettorato passivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità, e non fosse ricorso all'affannoso strumento riparatorio costituito dal testo di legge in esame, ridotto in *extremis* ai minimi termini.

Un'ultima osservazione riteniamo di fare: ancora una volta non poca confusione permane sulla distinzione e delimitazione dei presupposti, della natura e degli effetti del-

l'istituto della ineleggibilità e di quello della incompatibilità. Il senatore Bonifacio, al quale per rispetto dell'*unicuique suum tribuere* è da riconoscere particolare conoscenza nella specifica materia, ha affermato in Commissione che la ineleggibilità e incompatibilità afferiscono a due diverse situazioni: la prima sussiste quando c'è la possibilità di strumentalizzare ai fini elettorali la particolare situazione, mentre la seconda si verifica allorquando non possono essere esercitate insieme due funzioni. Egli ha sostenuto che l'unità sanitaria locale è un'entità del tutto nuova ed ha suggerito di risolvere subito il problema della ineleggibilità dei suoi dipendenti, rinviando ad un secondo tempo la disciplina della incompatibilità. Per converso, le norme al nostro esame disciplinano ad un tempo la eleggibilità a consigliere comunale, provinciale o regionale dei dipendenti delle unità sanitarie locali e la cessazione delle cause di incompatibilità in determinate ipotesi per il caso di collocamento in aspettativa del dipendente entro dieci giorni.

La soluzione non sembra conferente e appare equivoca, atteso che l'aspettativa non sopprime minimamente il rapporto tra ente e dipendente e comporta ugualmente un contrasto di interessi e comunque una confusione di compiti tra controllore e controllato. La temporanea aspettativa è semplicemente

un artificioso espediente perchè l'impiegato pur continua ad essere dipendente *de jure* dell'ente da cui dipende e non può coevasamente essere amministratore dello stesso ente; egli viene inevitabilmente a trovarsi in condizioni di non piena libertà di agire e non poche volte il suo personale interesse verrebbe ad incidere sulla regolarità e sulla rettitudine che debbono caratterizzare il buon amministratore.

Non è poi da sottacere (è anzi doveroso porlo in luce) che gli ospedali e le unità sanitarie in genere sono stati e sono centri di clientelismo, di affarismo e di strapotere, spregiudicatamente sfruttati dalle maggioranze politiche e partitiche. Una incongrua disciplina legislativa delle incompatibilità all'elettorato passivo dei loro dipendenti servirebbe, quindi, ad aggravare e ad ingigantire il deprecabile fenomeno, a danno delle opposizioni e delle minoranze.

Per tutti questi motivi, il testo legislativo in esame, trasmesso dalla competente Commissione all'Aula ed imposto dall'ora che volge, lascia quanto meno perplessi, induce a fondate critiche ed esige la presentazione di opportuni emendamenti che evitino il fondato timore delle illegittimità costituzionali e realizzino una soluzione legislativa più idonea e meno claudicante. (*Applausi dall'estrema destra*).

Presidenza del vice presidente OSSICINI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di fronte a questa legge che credo incrinii alcuni principi di ordine costituzionale, tra il tacere e il parlare ho ritenuto doveroso, sia pure a titolo personale, chiedere la parola per formulare alcune considerazioni di carattere generale e una conclusione che mi vede distante da quelle del Gruppo cui ho l'onore

di appartenere. Siamo alla vigilia di una campagna elettorale amministrativa per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali; siamo di fronte ad un testo non del tutto simile a quello votato nell'altro ramo del Parlamento per alcune parti, mentre per altre è previsto lo stralcio.

A parte la considerazione della inopportunità di una normativa in ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità a ridosso delle scadenze elettorali, per motivi ovvi, compreso naturalmente il rischio di affrontare la pro-

blematica con riferimento ad interessi di parte e non di carattere generale, il testo che è dinanzi a noi prende atto della impossibilità di disciplinare omologamente casi pur eguali e si fa carico della entrata in vigore di una legge, quella istitutiva del servizio sanitario nazionale, per procedere ad una normativa — diciamo così — di riguardo nei confronti di una vasta categoria di cittadini, che, senza questa disciplina, sarebbe chiaramente ineleggibile e incompatibile.

Certo, il legislatore nazionale ha fatto una scelta di campo, quando ha creato le unità sanitarie locali: questa scelta, peraltro, è stata anticipata col decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, quando si è stabilito che la materia sanitaria, anche sulla testa delle regioni, dovesse essere attribuita direttamente ai comuni, riservando alle provincie un compito di determinazione degli ambiti territoriali e alle regioni una legislazione coerente con le loro funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Questo fu l'anticipo di una successiva riforma, qual è quella relativa alla istituzione del servizio sanitario nazionale ed alla creazione delle unità sanitarie locali, che sono, anche dal punto di vista della individuazione della loro natura giuridica, sospese ancora a metà fra « strutture operative » dei comuni o delle associazioni di comuni, come recita l'articolo 15 della legge costitutiva, e organismi dotati di una qualche personalità giuridica pubblica, come vedremo di qui a poco. Ma tutto questo evidentemente non può indurre il legislatore ad una normazione parziale, non può prendere spunto dal trasferimento delle funzioni direttamente ai comuni, per legiferare in maniera difforme in casi anche uguali.

Mi rendo conto che l'istituto della ineleggibilità è in forte contrasto con le esigenze di allargamento degli eligendi e quindi dell'area dell'elettorato passivo e che molti casi di ineleggibilità vanno ricondotti a casi di incompatibilità, perchè diversa è la natura, diverso è il contenuto, diverso è anche l'obiettivo che vuole realizzare il legislatore: ritenere, però, che si possa introdurre una disciplina parziale, mi sembra incoerente con i principi della Carta costituzionale e in

forte contrasto con l'articolo 3 e con l'articolo 51 della Carta stessa.

Ora, se è vero che l'ineleggibilità è — rispetto alle elezioni — la preesistenza di determinati *status* in favore di cittadini che affrontano la competizione elettorale in condizioni di preminente vantaggio o di privilegio nei confronti degli altri cittadini o è la peculiare posizione che colloca il singolo cittadino in conflitto insanabile con l'ente — prendiamo il caso del dipendente — o anche semplicemente in conflitto virtuale — come più volte ha ribadito la Corte costituzionale e la stessa giurisprudenza della suprema Corte di cassazione — nel nostro caso dobbiamo pur sempre ricondurre la disciplina elettorale dei dipendenti delle unità sanitarie locali alle ipotesi di carattere generale: non vi può essere una disciplina parziale. Peraltro, tutte le ipotesi di ineleggibilità sono preesistenti alle elezioni, possono essere rimosse prima delle elezioni, ma, una volta eletto, al cittadino che versa in una di queste ipotesi resta ben poco da fare: egli diventa ineleggibile e, se viene sollevata la questione, non può ricoprire la carica consiliare.

Nell'ipotesi di conflitto fra cittadini — che si apre allorchè uno concorre in condizioni di privilegio rispetto agli altri — chi è in possesso di un determinato *status* o rimuove la causa prima e può fare il consigliere comunale, o, se non rimuove la causa prima, non può assolutamente ricoprire la carica di consigliere comunale.

C'è anche un altro caso, quello del conflitto insanabile con l'ente: il rapporto organico del dipendente, diretto o indiretto, del comune o di enti, di aziende, di strutture operative poste in essere dal comune, rende il titolare ineleggibile, in quanto il rapporto organico con l'ente, direttamente o indirettamente, lo colloca in conflitto permanente e insanabile (il dipendente che non si dimetta e delle cui dimissioni non si prenda atto prima delle elezioni è ineleggibile a consigliere comunale).

C'è infine una terza ipotesi di ineleggibilità, quella del conflitto virtuale con l'ente (l'incarico professionale, la litispendenza, chi non ha reso il conto, chi è stato debitamen-

te messo in mora): è recente il caso di un pronunciato della suprema Corte di cassazione che ha dichiarato l'ineleggibilità di un geometra che, anteriormente alle elezioni, aveva avuto l'incarico di progettazione di una strada interpodereale; nonostante che successivamente alle elezioni quel geometra avesse rinunciato all'incarico, tuttavia la Corte suprema ha ritenuto che quella fosse una ipotesi di ineleggibilità e non di incompatibilità e, quindi, ha dichiarato l'ineleggibilità di quel professionista. Mi limito a questa sola esemplificazione.

Il collega Jannelli si preoccupa giustamente del rapporto professionale, della convenzione, soprattutto con il sanitario. A mio avviso, la convenzione crea un rapporto organico tra il convenzionato e il comune e poiché questo rapporto organico può essere reciso soltanto attraverso la preventiva rinuncia, conta poco ciò che stabiliremo oggi: alla luce dei principi, domani la Corte costituzionale o pronuncerà l'incostituzionalità dell'articolo 15 per tutte le ipotesi di ineleggibilità oppure riterrà, per coerenza con i principi e per esigenza di razionalità dell'ordinamento, che la legge che stiamo per approvare è palesemente incostituzionale, perchè in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Carta costituzionale.

Sono fermamente convinto che il rapporto organico e permanente con l'ente crea, direttamente o indirettamente, ipotesi di ineleggibilità. Oggi questo avviene nei confronti di dipendenti di enti, di aziende dei comuni, di consorzi obbligatori e facoltativi intercomunali. È vero che discutiamo spesso del superamento del consorzio in quanto tale e affacciamo ipotesi di associazioni intercomunali, purtuttavia le unità sanitarie locali, definite strutture operative dei comuni o delle associazioni dei comuni, sono talvolta, non sempre, associazioni intercomunali, cioè consorzi obbligatori fra comuni, resi obbligatori dall'intervento del legislatore regionale. Questa è la legge costitutiva.

Se tutto questo è vero, è vero anche che a nulla serve una valutazione differenziata della natura dell'unità sanitaria locale, secondo che essa operi in un territorio che coincide con il territorio comunale o in territo-

ri nei quali ricadono più comuni o associazioni intercomunali, oppure operi, per via di disaggregazione, all'interno di un territorio dello stesso comune: prendiamo il caso del comune di Milano, di Roma o di Napoli, dove abbiamo delle basi territoriali diverse, ma di estensione inferiore rispetto all'ambito territoriale del comune, di cui l'unità sanitaria fa parte; prendiamo il caso dei piccoli comuni costretti, per via della legislazione regionale, ad associarsi tra di loro per formare la struttura operativa dell'unità sanitaria locale.

Sia che operiamo una disaggregazione sia che operiamo un'aggregazione (disaggregazione verso il basso e aggregazione verso l'alto), per un livello ottimale di gestione del servizio sanitario, non possiamo non tener conto della attuale disciplina: i dipendenti di enti, di aziende, di consorzi obbligatori dei comuni allo stato non sono eleggibili a consiglieri comunali.

Sorge oggi la questione delle unità sanitarie locali: che cosa sono? Il collega De Sabata, ma anche il presidente Murmura hanno sottolineato come sia ambigua ancor oggi e incerta la definizione giuridica. Non sono iscritto al campo dei sostenitori della tesi secondo cui l'unità sanitaria locale sarebbe soltanto una struttura operativa del comune. Convengo che ci troviamo di fronte ad una ambiguità di carattere giuridico. Ho già detto in Commissione affari costituzionali che si tratta di un mostro con due teste, peraltro affatto incompatibile con i tempi moderni, là dove il cittadino, pur potendo disporre della propria, magari spesso fa uso della testa altrui.

Bene, ci troviamo di fronte a questo mostro con due teste: da una parte ufficio o struttura del comune, dall'altra personalità giuridica quasi completa. Perché? Perché alcuni atti sono approvati direttamente dalla base rappresentativa, che è il consiglio comunale, mentre altri atti sono approvati dal comitato di gestione o addirittura posti in essere dal presidente. Questi atti sono sottoposti al controllo del comitato regionale di controllo (anche se non tutti) e non sono privi di valore non solo giuridico ma anche patrimoniale.

Di fronte a questi atti, signor Presidente, onorevole Ministro, come possiamo dire che l'unità sanitaria locale sia soltanto una *longa manus* del comune e non anche un ente dotato di parziale personalità giuridica pubblica? Parziale, perchè non tutti gli atti possono essere posti in essere dagli organi esecutivi dell'unità sanitaria locale.

Orbene, sia che sosteniamo questa ipotesi, sia che sosteniamo quella che colloca l'unità sanitaria locale come struttura operativa del comune, vengono fuori ipotesi analoghe a quelle dei dipendenti delle aziende o dei consorzi obbligatori, i cui dipendenti, collega Jannelli, sono ineleggibili, allo stato della vigente legislazione, a consiglieri comunali.

La preoccupazione di generalizzare è stata, forse, eccessiva: l'ineleggibilità a consigliere regionale o provinciale, alla luce della normativa fondamentale relativa alle unità sanitarie locali, non dovrebbe sussistere: infatti, benchè il dipendente appartenga al ruolo regionale, bisogna vedere la natura giuridica del ruolo regionale stesso; il ruolo è un modello, un'ipotesi organizzativa; funzionalmente il dipendente non dipende dalla regione ma dall'unità sanitaria locale; peraltro, anche l'articolo 1 del decreto delegato sancisce questo (al riguardo, c'era stata confusione nella Commissione affari costituzionali, perchè si era letto « gestiti », e si riteneva che fossero i dipendenti mentre sono i ruoli ad essere gestiti dalle regioni).

Che incidenza può avere il legislatore regionale sul ruolo dei dipendenti delle unità sanitarie locali operanti all'interno del territorio regionale quando lo stato giuridico e il trattamento economico sono disciplinati dalle unità sanitarie locali? A mio avviso, l'ipotesi d'ineleggibilità a consigliere regionale non sussisteva nè sussiste, alla luce della vigente disciplina, come non sussiste l'ipotesi di ineleggibilità a consigliere provinciale, mentre resta in piedi l'ipotesi di ineleggibilità a consigliere comunale: ora la si vuole rimuovere attraverso l'introduzione di questa normativa *ad hoc*, proprio per evitare che si incorra in ipotesi di ineleggibilità.

Sono sostenitore della tesi che molti casi di ineleggibilità sono incompatibili con l'esigenza di una democrazia diffusa, capace di

conferire e non di togliere al cittadino la possibilità di assumere responsabilità di carattere elettivo. Si tratta però di una disciplina di carattere generale e organica: non possiamo dire che il dipendente del consorzio obbligatorio è ineleggibile, mentre il dipendente dell'unità sanitaria locale — quasi altro consorzio obbligatorio — diventa eleggibile, solo perchè una maggioranza parlamentare così vuole. Per fare le leggi non bastano solo le maggioranze parlamentari. Peraltro, la disciplina sulla incompatibilità forse è stata sottovalutata: che significa che « conserva il rapporto organico e lo mette in quiescenza economica »? Come se il pubblico impiego avesse come elemento essenziale soltanto il dato patrimoniale: lo stipendio è uno degli elementi del rapporto, ma non è il solo; ritenere che « va in quiescenza anche lo stato giuridico » — è stato sottolineato anche dal senatore Filetti — è un artificio che mal si concilia con i principi.

A fronte di valutazioni come queste, come ritenere che l'incompatibilità possa essere rimossa con l'aspettativa, che non recide il rapporto ma lo fa solo addormentare? L'incompatibilità la si elimina attraverso la rimozione di uno dei due impedimenti fra di loro conflittuali: o si fa il dipendente dell'unità sanitaria locale o si fa il consigliere comunale, se si vuole fare il consigliere comunale, bisogna recidere nettamente il nodo, rinunciando ad essere dipendente.

Di fronte alla drasticità della normativa, avevo affacciato un'ipotesi del tutto diversa che non è stata, forse, attentamente valutata dai colleghi della Commissione affari costituzionali: avevo detto che, per rimuovere l'incompatibilità del dipendente dell'unità sanitaria locale divenuto consigliere comunale, sarebbe bastato ipotizzare il diritto di quel dipendente di chiedere il trasferimento presso altra unità sanitaria locale. L'ipotesi — si è detto in Commissione — peccava di astrazione, perchè nessun primario ospedaliero andrebbe a fare il consigliere comunale con la prospettiva di dover chiedere l'aspettativa e di andare in un altro ospedale o in un'altra unità sanitaria locale: non possiamo avere contemporaneamente la botte piena e la moglie ubriaca.

Non basta trasformare in ipotesi di incompatibilità molti casi di ineleggibilità; l'assenza di razionalizzazione pone in conflitto l'intero articolo 15 della legge 570 del 1960 con la disciplina che stiamo per varare e che mi auguro non venga varata.

Vorrei chiedere al presidente Murmura cosa significa la formulazione dell'articolo 2, al quale sono stati presentati emendamenti da parte del Governo, e che cosa può significare l'incompatibilità che si rimuove attraverso l'aspettativa. Vale solo quando il territorio dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio del comune, oppure vale sempre? Pare, infatti, dal testo che tutti possano fare i sindaci e gli assessori, tranne i dipendenti delle unità sanitarie locali il cui territorio coincida con il territorio del comune. Ancora, vorrei chiedere all'onorevole Ministro se ritenga compatibile con gli articoli 3 e 51 della Costituzione l'espressione: « fatta salva la disciplina della legge del 1966 relativa all'aspettativa del dipendente eletto a funzioni pubbliche ».

Anche qui operiamo una diversa disciplina: nei comuni da 50.000 abitanti in su vige la legge del 1966, ma anche la presente legge; rispetto ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti opera solo questa legge che obbliga il dipendente delle unità sanitarie locali, se intende fare il sindaco o l'assessore, a richiedere la collocazione in aspettativa senza assegni. E mentre c'è chi conserva le indennità di cui alla legge del 1966, il dipendente delle unità sanitarie locali non conserva nessuna indennità. Se riteniamo di aver superato l'ipotesi della incompatibilità attraverso questa *fictio iuris*, collega De Sabbata, della incompatibilità senza assegni, gli assegni che elargisce l'unità sanitaria locale nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono un'altra prova di una disciplina anomala, quale si riscontra rispetto ai comuni con una popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti.

Come vedete, la disciplina è ambigua, controversa, contraddittoria ed anche irrazionale: non possiamo stabilire un doppio peso e una doppia misura. Alcuni cittadini si sono già mossi quando l'altro ramo del Parlamento ha approvato quel testo: molti di-

pendenti di aziende municipalizzate avevano chiesto ai partiti politici di essere candidati, sapendo che si stava per abbattere il muro di una previsione legislativa non priva della necessaria moralità, legata alla esigenza di evitare un conflitto anche soltanto virtuale. Nessuno impone al cittadino di fare il consigliere comunale e nello stesso tempo il dipendente del comune; si tratta di una scelta, e, una volta operata questa scelta, non si possono non salvaguardare principi e morale.

Concludo, onorevole Presidente, sapendo benissimo che vi sono poche speranze che le mie osservazioni introducano una riflessione, alla luce della fretta che accompagna l'approvazione di questo disegno di legge.

Dirò per ultimo che la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, postulata dal Governo, elimina l'aspettativa senza assegni, ma non è sufficiente ad evitare il lamentato conflitto; essa, a ben vedere, contraddice l'impalcatura di questo stesso disegno di legge. Infatti, se l'obiettivo della legge è quello di rendere compatibili i due *status*, chi è stato chiamato legittimamente a fare il consigliere comunale può e deve legittimamente fare il sindaco o l'assessore. Il problema resta se possa fare il consigliere, del che fortemente dubito.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, ritengo di dover dire qualcosa, sia pure molto brevemente come è mia abitudine, perchè tra i molti consensi al disegno di legge, così come licenziato dalla Commissione, si è sentita qualche autorevole voce discorde.

Ritengo che queste voci discordi partano dalla visione di un modello antico dell'ente su cui noi oggi stiamo soffermando la nostra attenzione (l'unità sanitaria locale) che non è istituto o ente sottoposto al controllo ed alla vigilanza di carattere istituzionale, ma soltanto a valutazioni di carattere politico in senso lato da parte del comune.

L'unità sanitaria locale rappresenta un *quid novi* nell'ordinamento, che ci vieta di

mutuare le norme esistenti per altro tipo di controllo e di vigilanza a proposito di questa istituzione. Il fatto stesso che i dipendenti non siano dipendenti regionali, ma soltanto inclusi in un ruolo regionale (laddove forse il termine regionale ha più il riferimento geografico di delimitazione e di confini, cioè meramente organizzatorio, che non il significato di dipendenza dall'ente regione), la circostanza per cui manca la possibilità di controllo da parte del comune significano che questo ente è qualcosa di profondamente diverso dai consorzi e dalle aziende municipalizzate, insomma da tutti gli altri enti previsti dall'ordinamento vigente perchè i comuni possano meglio adempiere il loro ruolo e raggiungere i propri obiettivi.

Vi è, quindi, la non assimilabilità rispetto alle altre istituzioni od enti dell'unità sanitaria locale. Questo fatto, insieme a quello della personalità giuridica propria dell'unità sanitaria locale, al controllo diretto dei comitati regionali di controllo nei confronti dei suoi atti deliberativi, crea un *genus* completamente diverso di ente: ed è questo il motivo per cui la Commissione ha ritenuto di dover prevedere la eleggibilità e la compatibilità così come delineate negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge licenziato, integrabile e modificabile in parte a seguito degli emendamenti presentati dal Governo. Per quanto attiene ai medici, ed al personale convenzionato, ritengo che sia opportuno escluderne allo stato e la eleggibilità e la compatibilità.

La convenzione è rapporto perfettamente diverso da quello organico di impiego ed è logico che, mentre per alcuni casi l'aspettativa possa essere prevista, in quegli stessi casi, laddove c'è coincidenza tra organo amministrativo locale e organo amministrativo di unità sanitaria, non possa non fissarsi l'unica via di uscita dell'aspettativa o della rottura o della interruzione definitiva della convenzione, per rendere il cittadino capace, idoneo ad occupare l'incarico pubblico di amministratore. Vi è coincidenza — ed è questo il caso delle poche incompatibilità sancite dalla Commissione — tra amministratore del comune o della circoscrizione o della comunità montana e dipendente dalla unità sanitaria locale.

Penso che questo disegno di legge risponda alla nuova visione del mondo giuridico delle incompatibilità e delle ineleggibilità, riducendo sempre di più queste ultime, e cercando di disciplinare meglio le incompatibilità e le compatibilità.

Penso che la Commissione, licenziando questo provvedimento, abbia voluto stabilire norme precise e abbia voluto, soprattutto, non creare disparità di trattamento con altre categorie di eleggibili.

Questo costituisce il motivo ispiratore dei numerosi interventi che in Commissione e qui si sono avuti ed è con queste considerazioni che confermo all'Assemblea la richiesta di approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione del relatore, presidente Murmura, e soprattutto la sua replica che diligentemente si è fatta carico dei rilievi critici del senatore Mancino, mi dispensano da un intervento argomentato e mi inducono a fare delle brevissime osservazioni. È noto a tutti come la giurisprudenza costituzionale ordinaria abbia enunciato taluni principi intesi a ricondurre l'ambito di applicazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità a fattispecie più conformi allo spirito e al dettato dell'articolo 51 della Carta costituzionale; articolo 51 che garantisce a tutti i cittadini in posizione di eguaglianza l'accesso alle cariche elettive. Soprattutto le cause di ineleggibilità, per la loro portata, non possono non essere di stretta interpretazione e devono essere contenute entro limiti ragionevoli, indispensabili a garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono precostituite, perseguendo la parità di trattamento dei casi analoghi e il minimo sacrificio indispensabile del diritto di elettorato passivo.

Di qui la conseguente necessità di individuare quelle situazioni attualmente riguardate come cause di ineleggibilità in cui invece il candidato a cariche elettive non ha, in effetti, alcuna possibilità di influire, in ra-

gione della sua posizione, sul corpo elettorale, per trasformarle eventualmente in cause di incompatibilità, come tali rimuovibili con la cessazione, dopo l'assunzione della carica elettiva, delle funzioni svolte.

In tale quadro, in presenza del proliferare di più iniziative parlamentari è stata da più parti avvertita l'esigenza di un'analisi comparativa delle varie figure di ineleggibilità e d'incompatibilità al fine di pervenire, in un più ampio contesto che tenesse conto del problema nella sua globalità, a una disciplina più adeguata e compiuta della complessa e pur delicata materia.

Il testo approvato dalla Camera il 19 marzo scorso, che è il risultato del coordinamento di dette iniziative e di vari emendamenti, proposti anche dal Governo, si inserisce in questa prospettiva in quanto intesa a regolamentare *ex novo* in base ai cennati criteri vari casi che concernono incarichi di Governo, le più alte cariche dello Stato nelle sue diverse articolazioni, ivi comprese la magistratura, le forze armate, gli organi di controllo, gli amministratori, i dipendenti di regioni, province e comuni e dei loro enti, istituti o aziende da loro dipendenti, vigilati o sovvenzionati. Tuttavia l'imminenza delle elezioni regionali e amministrative porta in rilievo con carattere di urgenza la pregiudiziale necessità di affrontare anzitutto le questioni concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del personale delle unità sanitarie locali, previste come è noto, dalla riforma sanitaria e di recente istituzione. Dette strutture si inseriscono nel più generale contesto del servizio sanitario nazionale, inteso a concretare il diritto alla salute del cittadino, costituzionalmente garantito, e a realizzare un armonico temperamento degli interventi di competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali. La complessa articolazione delle unità sanitarie stesse ha sollevato e solleva tuttora delicate questioni in ordine alla loro esatta configurazione giuridica e quindi anche in tema di ineleggibilità e incompatibilità del personale dipendente delle medesime, proprio nella considerazione delle relazioni istituzionali ed operative previste nei riguardi degli organi regionali e degli enti locali.

La trattazione della materia relativa alle unità sanitarie locali risponde, quindi, ad obiettivi motivi di necessità giuridico-temporale, ma certamente non esaurisce l'esame dell'argomento da un punto di vista generale e della più vasta problematica esposta, che dovrà essere certo ulteriormente affrontata e meditata più avanti, al fine di apportare i perfezionamenti che i lavori parlamentari renderanno opportuni. Ma è già importante che questa regolamentazione avvenga oggi per quanto riguarda le unità sanitarie locali.

Per queste ragioni raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, poichè la Commissione ha proposto lo stralcio degli articoli da 1 a 6 e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 839, metto ai voti tale proposta.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MITTENDORFER, segretario:

Art. 1.

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale, provinciale e regionale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con esse convenzionati sono eleggibili e compatibili alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ».

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . In linea generale sono d'accordo con l'emendamento governativo, ma mi sembra, conoscendo l'emendamento che il Governo ha presentato all'articolo 2, che bisogna fare un riferimento per evitare una contraddizione in termini molto esplicita. Infatti all'articolo 1 si dice che i dipendenti delle unità sanitarie, professionisti, eccetera, sono eleggibili e compatibili alle cariche di consigliere circoscrizionale, mentre nell'articolo 2 si stabilisce poi un'incompatibilità con la carica di consigliere circoscrizionale. Forse bisognerebbe aggiungere all'articolo 1 la dizione: « tranne quanto previsto nel successivo articolo 2 ».

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli emendamenti presentati dal Governo si illustrano da sè, soprattutto attraverso l'esame comparativo che può essere effettuato tra essi ed il testo licenziato dalla Commissione. Debbo rilevare che si tratta di proposte di modificazioni che hanno un valore prevalentemente di eleganza stilistica, quindi più di forma, che di sostanza. Questi emendamenti sono proposti proprio per evitare che il testo non appaia sufficientemente chiaro, per evitare che in una materia così delicata, in cui le norme sono tra loro interconnesse come un fitto tessuto, vi possa essere un contenzioso che certamente non sarà utile alle amministrazioni degli enti locali.

Detto questo, mi pare di poter aggiungere, a margine della osservazione fatta dal senatore De Sabbata, che mi sembra possa essere eliminata la possibilità di equivoco leggendo l'articolo 2 nel testo proposto: « i dipendenti ed i professionisti di cui all'articolo 1 » (sopprimendo la parte che dice: « eletti consiglieri della regione, della provincia, del co-

mune e della circoscrizione ») « non possono ricoprire le seguenti cariche: ».

D E S A B B A T A . Resta il problema del consigliere circoscrizionale. L'articolo 1 dice che non è incompatibile, l'articolo 2 che è incompatibile.

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il fatto è che bisogna leggere l'articolo in tutto il suo contesto e da questo si evince che non vi è contraddizione fra l'articolo 1 e la lettera d) dell'articolo 2 nella nuova formulazione proposta dal Governo.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Vorrei sottoporre all'attenzione del Governo l'opportunità, anche di sistematica giuridica, della eliminazione, all'articolo 1, delle parole: « e compatibili », in quanto l'articolo 1 disciplina i casi di eleggibilità, mentre nell'articolo 2 si fa riferimento alle incompatibilità. Pertanto sarebbe, secondo me, più logico, oltre che più corretto in un testo legislativo che voglia rispettare alcuni canoni, disciplinare prima la eleggibilità, poi le compatibilità con le relative eccezioni.

P R E S I D E N T E . Domando al rappresentante del Governo se è d'accordo con la proposta del senatore Murmura di sopprimere le parole « e compatibili ».

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, in ogni caso l'articolo 1 verrebbe riproposto attraverso la cancellazione delle parole « e compatibili », perchè l'ineleggibilità è disciplinata da un articolo, mentre l'incompatibilità è regolata da un altro. Del resto, dubbi non dovrebbero sussistere: è costante

giurisprudenza ritenere che riguardano l'incompatibilità le parole: « non possono far parte ». Si comprende chiaramente che tutti possono essere eletti consiglieri comunali, provinciali e regionali. Per quanto riguarda le incompatibilità previste nel testo, si tratta poi di rimuovere l'ostacolo da parte di chi vi abbia interesse. Non vorrei però che, laddove si parla di norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale, l'omissione del riferimento al consiglio provinciale fosse un *lapsus* freudiano che sottintenda la volontà di sopprimere la provincia.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Nell'articolo 1 stabiliamo il principio che i dipendenti delle unità sanitarie non sono soltanto eleggibili, ma sono anche compatibili. Le incompatibilità, di cui all'articolo 2, sono tutt'altra cosa e riguardano i casi in cui il consigliere eletto non può accedere a determinati incarichi se non si mette in aspettativa. Invece, come ha detto giustamente il senatore De Sabbata, il problema si pone con riguardo alla compatibilità del consigliere circoscrizionale con la qualifica di dipendente dell'unità sanitaria locale. Infatti mentre secondo l'articolo 1 il dipendente dell'unità sanitaria può essere consigliere circoscrizionale, in base alla lettera *d*) dell'articolo 2 le due cariche sono incompatibili. Qui sta la contraddizione.

Quindi l'articolo 1 prevede, in via generale, l'eleggibilità e la compatibilità tra le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e lo *status* di dipendente delle unità sanitarie locali. Quando, poi, all'articolo 2 stabiliamo alcune incompatibilità non ci riferiamo certamente alla qualifica di consigliere, ma agli incarichi di presidente e di componente del consiglio di gestione dell'unità sanitaria, di assessore e di sindaco di uno dei comuni, in cui è coinvolta l'unità sanitaria. Alla lettera *d*), invece, viene in risalto, in via generale, l'incompatibilità tra dipendente dell'unità sanitaria locale e la carica di consigliere circoscrizionale. È qui la contraddizione.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda i *lapsus* freudiani, dei quali penso di avere una modesta competenza, devo far rilevare che essi sono dovuti spesso sia ad atti mancati, sia ad uno stato d'animo di ansia perchè noi tendiamo a fare le leggi in condizioni non mi pare ottimali.

Detto questo su Freud, do la parola al rappresentante del Governo.

C O R D E R , sottosegretario di Stato per l'interno. La ringrazio, signor Presidente, della sua osservazione interessante e pertinente. Se mi consente, domanderei cinque minuti di sospensione per vedere se è possibile trovare una soluzione per questo articolo 1.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,40).

Avverto che il Governo mantiene l'emendamento 1.1, con l'eliminazione dallo stesso delle parole: « e compatibili ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Art. 2.

I dipendenti delle unità sanitarie locali, eletti consiglieri del comune, provincia o regione competente territorialmente su di esse, non possono ricoprire la carica di presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale da cui dipendono. Detti dipendenti non possono inoltre ricoprire le cariche di sindaco o assessore del comune il cui territorio coincida con l'ambito territoriale di attività dell'unità sanitaria da cui dipendono o lo comprenda integralmente, nè le cariche di presidente o

componente della giunta delle comunità montane nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le norme di cui al presente comma si applicano altresì al dipendente dell'unità sanitaria locale eletto componente di un consiglio di circoscrizione al quale siano attribuiti i poteri di nominare il presidente e il comitato di gestione della unità sanitaria locale relativa.

Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto per coloro che, eletti sindaci o assessori comunali, presidenti o componenti di giunta di comunità montana, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la nomina alle suddette cariche, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa viene concessa, anche in deroga alla normativa vigente, senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, numero 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R, segretario:

All'emendamento 2.1, all'ultimo comma, dopo le parole: « a tempo indeterminato », aggiungere le altre: « anche in deroga alla normativa vigente ».

2.1/2 **DE SABBATA, BERTI, MORANDI, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, TROPEANO, MARGOTTO, MODICA**

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 1 se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità ».

2.1/1 **DE SABBATA, MAFFIOLETTI, BERTI, MORANDI, MARGOTTO, MODICA, FLAMIGNI, TROPEANO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I dipendenti ed i professionisti di cui all'articolo 1 non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

b) sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide o comprende integralmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

c) presidente o componente della giunta della comunità montana, nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Le cause di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro 10 giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 ».

2.1 **IL GOVERNO**

C O R D E R, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R D E R, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo propone una diversa formulazione del subemendamento 2.1/2, nel senso che alle parole: « anche in deroga alla normativa vigente » vengano sostituite le altre: « anche per il personale non di ruolo ».

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Sono disposto a ritirare il subemendamento 2.1/2, qualora il Governo inserisca la integrazione testè suggerita nel testo dell'emendamento 2.1.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, vorrei sapere se la proposta del Governo, tendente ad aggiungere le parole « anche per il personale non di ruolo », si riferisce al personale statale non di ruolo o al personale ancora non incluso nei ruoli regionali delle unità sanitarie locali, perchè questo sarebbe preclusivo del successivo articolo 3, in cui si estendono le norme della legge al personale non di ruolo delle unità

sanitarie locali laddove, soprattutto, queste non sono state costituite dalle regioni, perchè ancora non esiste il personale.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Chiedo il rinvio della discussione alla seduta pomeridiana, onde consentire l'approfondimento dei testi in esame.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Dott. ADOLFO TROISI

Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari